

COMUNE DI CIMOLAIS

DISCIPLINA
DEI
REFERENDUM CONSULTIVI COMUNALI
PRIVISTI DALL'ART. 37 DELLO STATUTO COMUNALE

ART. 1
Materie Oggetto

1. E' ammesso Referendum consultivo su questioni interessanti la collettività comunale , con esclusione delle seguenti materie:
 - a) tributi, tariffe, contribuzioni e bilancio;
 - b) espropriazioni per pubblica utilità;
 - c) nomine e designazioni di cui all'art. 32 lett. n) della L. 142/90.

ART. 2
Modalità di richiesta

1. Si fa luogo a referendum consultivo:
 - a) nel caso sia deliberato dal Consiglio Comunale con voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti;
 - b) qualora sia richiesto da parte del 25 % (venticinque) dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

ART. 3
Proposta di referendum consultivo

1. La proposta di Referendum consultivo deve contenere il quesito da sottoporre alla popolazione, esposto in termini chiari e sintetici ed in modo tale che la conseguente risposta, positiva o negativa allo stesso, corrisponda inequivocabilmente all'approvazione ovvero alla non approvazione del quesito referendario.
2. Tale proposta deve essere presentata al Segretario del Comune, sottoscritta da almeno 10 (dieci) cittadini costituenti il comitato promotore del Referendum e corredata dei rispettivi certificati, anche cumulativi, di iscrizione nelle liste elettorali del Comune.
3. Le firme dei promotori devono essere autenticate con le modalità di cui al successivo articolo 4 del presente Regolamento.

ART. 4
Raccolta firme

1. Le firme dei richiedenti il Referendum consultivo devono essere raccolte in fogli di dimensioni uguali a quelli della carta bollata preventivamente vidimati dal Comune, ciascuno dei quali deve contenere l'indicazione dell'oggetto del Referendum.

Accanto alle firme devono essere indicati per esteso il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore, e la dichiarazione di iscrizione nelle liste elettorali del Comune di Cimolais.

2. Le firme devono essere autenticate da un Notaio o da un Cancelliere della Pretura o del Tribunale di Pordenone, ovvero dal Giudice di Pace o dal Segretario Comunale, o da un funzionario appositamente incaricato dal Sindaco, nonché dagli altri soggetti previsti dalla Legge.

3. L'autenticazione deve recare l'indicazione della data in cui avviene e può anche essere collettiva foglio per foglio; in questo caso, oltre alla data, deve essere indicato il numero di firme contenute nel foglio. Il pubblico ufficiale che procede alle autenticazioni dà atto della manifestazione di volontà dell'elettore analfabeta o comunque impedito di apporre la propria firma.

ART. 5 Indizione

1. La richiesta di referendum viene trasmessa dal Sindaco, entro 15 (quindici) giorni dal suo ricevimento, ad una Commissione di garanti, composta da un Magistrato designato dal Tribunale di Pordenone, dal Segretario Comunale e dal Giudice di Pace che ne valuterà l'ammissibilità.

2. Entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta, la Commissione dei garanti deve assumere la propria decisione in merito all'ammissibilità del referendum, comunicandola al Comitato promotore.

3. In caso positivo le firme necessarie per lo svolgimento del referendum così come determinate nel precedente articolo 2, debbono essere raccolte nei modi di cui al precedente articolo 4 nel termine di mesi 4 (quattro) dalla data di comunicazione di ammissibilità.

4. Le firme raccolte sono trasmesse, a cura del comitato promotore, alla Commissione dei garanti che svolgerà nel tempo di 15 (quindici) giorni le operazioni di computo e controllo delle firme stesse e dei relativi certificati di iscrizione nelle liste elettorali. L'eventuale esito positivo della verifica viene comunicato al Sindaco, il quale provvede ad indire, entro il termine di 15 (quindici) giorni, il referendum che dovrà svolgersi entro i successivi 60 (sessanta) giorni.

5. Il referendum consultivo viene effettuato una volta all'anno.

ART. 6 Svolgimento

1. Non possono essere proposti referendum consultivi comunali né possono essere ricevute le relative richieste, nel periodo intercorrente tra la data di indizione dei comizi elettorali e la proclamazione dei conseguenti risultati, relativa ad altre consultazioni elettorali o referendarie coinvolgenti i cittadini elettori di Cimolais.

2. La pubblicità alla consultazione referendaria, che sostituisce la stampa e la consegna dei certificati elettorali, avviene mediante pubblicazione di un bando di indizione del referendum, nonché invio di apposita lettera personale ai cittadini elettori, compresi i residenti all'estero.

3. La partecipazione alla votazione referendaria è attestata con l'apposizione della firma dell'elettore sulla lista sezionale.

4. Le operazioni di voto si svolgeranno in un'unica giornata, di domenica, durante la quale i seggi resteranno aperti dalle ore 7 alle ore 22, con successivo immediato spoglio delle schede.

5. Il seggio elettorale è composto di un Presidente e due scrutatori, di cui uno con funzioni di Segretario.

6. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 30 marzo 1957, N. 361 e successive modifiche ed integrazioni, alla L. 25.05.1970, N. 352, alla Legge Costituzionale 31.01.1963 N. 1 ed alla L.R. 02.05.1988 N. 22.

ART. 7

Revoca e sospensione

1. I referendum consultivi possono essere revocati e sospesi, previo parere della Commissione di garanti e con motivata deliberazione del Consiglio Comunale assunta con almeno i due terzi di voti favorevoli dei presenti, quando l'oggetto del loro quesito non abbia più ragione d'essere o sussistano degli impedimenti temporanei.

ART. 8

Risultato e determinazioni

1. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato del referendum consultivo da parte del Sindaco, il Consiglio Comunale esamina e delibera gli eventuali atti di indirizzo.

2. Il mancato recepimento delle indicazioni scaturite dalla consultazione referendaria deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, mediante l'assunzione di un atto consiliare, votato favorevolmente da almeno un terzo dei Consiglieri Comunali in carica.